

Il lucro di speciale tenuità nel reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti. Nota a Cass., Sez. III, 4 giugno 2026, ud. 10 marzo 2026, n. 20494

Profit of particular slightness in the continued offence of drug dealing. Note to Supreme Court, Sec. III, 4 June 2026 – 10 March 2026, n. 20494

di Alessio Marangelli

Abstract [ITA]: La nota esamina la pronuncia con cui la Corte di Cassazione affronta il tema dell'applicabilità della circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. ai delitti in materia di stupefacenti e, in particolare, i criteri per la relativa valutazione nell'ipotesi di una pluralità di condotte di cessione avvinte dal vincolo della continuazione. La decisione si colloca nel solco dell'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite "Dabo", ribadendo la generale applicabilità dell'attenuante ai delitti commessi per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura del bene giuridico tutelato, per poi soffermarsi sulle peculiarità del relativo giudizio nel reato continuato. In tale prospettiva, la pronuncia distingue la valutazione del lucro, da condurre con riguardo a ciascun singolo fatto-reato e non all'importo complessivo delle somme conseguite o avute di mira, dalla verifica degli ulteriori presupposti dell'attenuante, alla quale concorrono la concreta fisionomia e la complessiva dimensione dell'attività criminosa. La decisione offre l'occasione per riflettere sul rapporto tra autonomia dei singoli episodi e unitarietà della condotta nel giudizio di speciale tenuità, nonché sulle specificità che tale giudizio assume nell'ambito dei delitti in materia di stupefacenti.

Abstract [ENG]: *This case note examines a decision of the Italian Supreme Court of Cassation addressing the applicability to drug-related offences of the mitigating circumstance concerning gain and harm or danger of particular slightness under Article 62(4) of the Italian Criminal Code and, more specifically, the criteria governing its assessment where multiple acts of drug dealing are linked by the continuing offence. The decision follows the approach established by the Joint Divisions in Dabo, reaffirming the general applicability of the mitigating circumstance to offences committed for profit, irrespective of the nature of the legal interest protected, before addressing the particular features of the relevant assessment in cases involving a continuing offence. From this perspective, the ruling distinguishes between the assessment of the gain, which must be conducted with reference to each individual offence rather than to the aggregate amount of the sums obtained or sought, and the examination of the remaining requirements of the mitigating circumstance, for which the specific nature and overall scope of the criminal activity remain relevant. The decision thus provides an opportunity to reflect on the relationship between the autonomy of individual episodes and the unity of the criminal conduct in assessing particular slightness, as well as on the specific features that such assessment assumes in the field of drug-related offences.*

Parole chiave: circostanze attenuanti – lucro di speciale tenuità – art. 62, n. 4, c.p. – stupefacenti – reato continuato

Keywords: *mitigating circumstances – particularly small amount of profit – article 62(4) of the Criminal Code – narcotics – continuing offence*

SOMMARIO 1. L'inquadramento della vicenda. – **2.** L'applicabilità dell'art. 62, n. 4, c.p. ai delitti in materia di stupefacenti. – **3.** Lucro di speciale tenuità e reato continuato: tra valutazione del singolo

fatto e considerazione della condotta complessiva. – **4. Considerazioni conclusive.**

1. L'inquadramento della vicenda.

La vicenda *sub iudice* ha tratto origine dalla condanna dell'imputato per la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione ad una pluralità di condotte di cessione, a titolo oneroso, di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina in favore di numerosi assuntori. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, confermativa della decisione di primo grado, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione articolando tre motivi di doglianza.

Con il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della finalità di spaccio, sostenendo l'insufficienza del quadro probatorio e prospettando, in ragione del proprio stato di tossicodipendenza, una possibile destinazione della sostanza ad uso personale.

Con il secondo censurava il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, assumendo il carattere episodico delle cessioni, l'esiguità dei quantitativi e la rudimentalità delle relative modalità operative.

Con il terzo motivo contestava, infine, il trattamento sanzionatorio e il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

La Corte ha dichiarato inammissibili le prime due doglianze. Quanto all'accertamento della responsabilità, ha rilevato che il ricorso era privo di effettivo confronto con la decisione impugnata ed era diretto, piuttosto, a prospettare un'alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella cui erano pervenuti i giudici di merito. La prova delle avvenute cessioni era stata, infatti, desunta dalle attività di intercettazione e dai riscontri offerti dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dai quali era emerso che l'imputato disponeva di una cerchia abituale di clienti, riforniti su chiamata.

Parimenti, il mancato riconoscimento della lieve entità è stato ritenuto correttamente fondato sulla valutazione complessiva della sistematicità delle condotte, della diversità delle sostanze trattate e dell'estensione territoriale dell'attività di spaccio.

Il profilo di maggiore interesse della pronuncia attiene, tuttavia, al terzo motivo e, segnatamente, al diniego dell'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza "Dabo" (Cass., Sez. Un., 2 settembre 2020, n. 24990), la Corte ribadisce che la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è applicabile ad ogni delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro perseguito o conseguito e l'evento dannoso o pericoloso.

Particolare rilievo assume la precisazione relativa al reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti: la valutazione della speciale tenuità non deve essere effettuata con riferimento all'importo complessivo delle somme conseguite o avute di mira, bensì con riguardo al lucro ottenuto o auspicato per ciascun singolo fatto-reato. Nondimeno, la pluralità delle condotte conserva rilievo ai fini della verifica degli ulteriori presupposti richiesti per il riconoscimento dell'attenuante, potendo la complessiva fisionomia dell'attività criminosa assumere significato nell'accertamento della marginalità della finalità lucrativa e della speciale tenuità dell'evento dannoso o pericoloso. Entro questa duplice prospettiva si sviluppa il ragionamento seguito dalla Corte, chiamata a comporre l'autonomia dei singoli episodi con il significato che essi assumono nella complessiva dimensione dell'attività criminosa.

2. L'applicabilità dell'art. 62, n. 4, c.p. ai delitti in materia di stupefacenti.

La disciplina degli stupefacenti costituisce, per la stessa eterogeneità delle condotte che ricadono nell'area di applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, un terreno particolarmente significativo per osservare il modo in cui il principio di offensività si proietta nella determinazione della risposta sanzionatoria. Alla riconduzione di fatti profondamente diversi entro la medesima previsione

incriminatrice corrisponde, infatti, l'esigenza di un giudizio capace di restituire rilievo alla concreta consistenza dell'offesa, senza che la gravità astratta del fenomeno criminale finisca per assorbire integralmente la valutazione del singolo episodio.

L'affermazione dell'applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. ai delitti in materia di stupefacenti costituisce l'esito di un complesso percorso interpretativo. La questione, invero, non si esauriva nella mera delimitazione dell'ambito operativo della circostanza attenuante, bensì evocava un problema di più ampia portata, concernente la possibilità di configurare, con riferimento a reati posti a tutela di interessi di particolare rilievo collettivo, un evento dannoso o pericoloso suscettibile di essere qualificato come di speciale tenuità¹.

La risposta accolta dalle Sezioni Unite nella sentenza "Dabo" muove da una premessa metodologica destinata a trascendere il settore nel quale la questione è sorta. La gravità astrattamente attribuita dal legislatore ad una determinata categoria di reati non può, infatti, tradursi in una presunzione assoluta circa la gravità di ogni concreta manifestazione del fatto tipico. Diversamente opinando, la natura del bene giuridico tutelato finirebbe per assorbire integralmente la valutazione dell'offensività, impedendo proprio quell'apprezzamento individualizzato che costituisce il presupposto logico dell'applicazione delle circostanze del reato.

Sotto questo profilo, il superamento dell'indirizzo tradizionale assume un significato particolarmente rilevante. L'orientamento negativo aveva ritenuto che l'attenuante in esame fosse estranea ai delitti in materia di stupefacenti, valorizzando l'impossibilità di ricondurre la lesione della salute pubblica e degli altri interessi tutelati dalla disciplina di settore alla nozione di evento di speciale tenuità².

Una simile impostazione, tuttavia, finiva per introdurre una preclusione non ricavabile dal testo dell'art. 62, n. 4, c.p., il quale, nella formulazione risultante dalla riforma del 1990, non opera alcuna distinzione fondata sulla natura del bene giuridico protetto³.

La natura dell'interesse protetto non viene, con ciò, privata di valore: il suo rilievo deve essere recuperato nel momento propriamente valutativo, ossia nella verifica della concreta gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla singola condotta⁴.

La distinzione non ha carattere meramente terminologico, ma esprime il passaggio da una valutazione fondata sulla qualificazione astratta del reato ad un apprezzamento individualizzato della concreta dimensione offensiva del fatto. In questa prospettiva, la stessa disciplina degli stupefacenti offre significativi elementi di conferma.

La fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce espressione dell'esigenza di graduare la risposta punitiva in relazione alle caratteristiche concrete della condotta, attraverso una valutazione complessiva dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, nonché della qualità e della quantità della sostanza⁵. Il sistema, pertanto, non conosce un'unica e indifferenziata soglia di offensività per tutti i fatti di spaccio, ma ammette una graduazione che impone di considerare le modalità dell'azione, le circostanze del fatto e le caratteristiche della sostanza oggetto della condotta⁶.

¹ Sul punto, vd. il commento alla sentenza "Dabo" di P. BERNARDONI, *Per le Sezioni Unite il lucro «di speciale tenuità» è compatibile con lo spaccio di stupefacenti «di lieve entità»*, in www.sistemapenale.it, 24 settembre 2020.

² In riferimento al precedente orientamento che escludeva l'applicabilità dell'attenuante ai delitti in materia di stupefacenti, vd. Cass., Sez. VI, 30 marzo 1999, n. 7830.

³ Sulla riformulazione dell'art. 62, n. 4, c.p. ad opera della l. 7 febbraio 1990, n. 19, cfr. la stessa sentenza "Dabo", nonché Cass., Sez. VI, 18 gennaio 2011, n. 20937.

⁴ In tal senso, vd. P. BERNARDONI, *Per le Sezioni Unite il lucro «di speciale tenuità» è compatibile con lo spaccio di stupefacenti «di lieve entità»*, op. cit., il quale evidenzia come le Sezioni Unite abbiano escluso una preclusione generalizzata fondata sulla natura del bene giuridico, rimettendo al giudizio concreto l'accertamento della speciale tenuità.

⁵ Sulla struttura della fattispecie di lieve entità e sulle più recenti modifiche normative, vd. E. PENCO, *Le novità in materia di stupefacenti e fatto di lieve entità introdotte dalla l. n. 159 del 2023: ricadute processuali e criticità di sistema*, in www.laegislazionepenale.eu, 26 gennaio 2024.

⁶ Sui criteri di valutazione del fatto di lieve entità, cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 24 giugno 2010, n. 35737, "Rico".

Proprio alla luce di tale articolazione della disciplina positiva è possibile cogliere il significato della soluzione accolta dalle Sezioni Unite. Ammettendo l'ordinamento, nell'ambito dei delitti in materia di stupefacenti, la configurabilità di fatti connotati da una minore offensività, mal si concilierebbe con tale impostazione un'interpretazione dell'art. 62, n. 4, c.p. che escludesse *in radice* la possibilità di ravvisare un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità per la sola riconducibilità del fatto a quella categoria di reati.

L'affermazione di principio rimuove la preclusione categoriale, senza, tuttavia, fornire parametri rigidi per l'accertamento, nel caso concreto, della speciale tenuità del lucro e dell'evento.

Il relativo riconoscimento resta affidato, dunque, a una verifica «puntuale ed esaustiva», nella quale il giudice è chiamato a dare adeguata consistenza sia all'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito sia alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta⁷.

Si apre, così, uno spazio valutativo particolarmente delicato. Se, da un lato, la natura del bene giuridico non può impedire in astratto l'applicazione dell'attenuante, dall'altro proprio le caratteristiche del fenomeno dello spaccio impongono che la speciale tenuità non venga desunta meccanicamente dalla modestia economica della singola operazione.

La finalità lucrativa, infatti, costituisce il presupposto dell'attenuante, ma la sua mera esistenza non dice ancora nulla sulla sua effettiva marginalità; analogamente, la modesta entità del corrispettivo non esaurisce il giudizio sull'offensività dell'evento.

È precisamente in questa tensione tra generalità della regola applicativa e necessaria concretezza dell'accertamento che si colloca l'interesse della sentenza in commento. Una volta riconosciuto che nessuna preclusione può derivare dalla natura del reato, il problema si sposta sul terreno, ben più complesso, dell'individuazione dell'unità di misura rispetto alla quale la speciale tenuità deve essere apprezzata. E tale questione assume un rilievo peculiare quando l'attività di cessione non si esaurisca in un unico episodio, ma si articoli in una pluralità di fatti avvinti dal vincolo della continuazione.

3. Lucro di speciale tenuità e reato continuato: tra valutazione del singolo fatto e considerazione della condotta complessiva.

La pluralità delle condotte di cessione di stupefacenti, laddove sia ricondotta all'unità del medesimo disegno criminoso, pone un problema che investe direttamente il criterio di apprezzamento del lucro. Se ciascun episodio è produttivo di un autonomo vantaggio economico, occorre infatti stabilire se la continuazione consenta di ricondurre i diversi proventi ad un'unica grandezza, ovvero se il profitto perseguito attraverso le singole cessioni debba conservare una propria autonomia valutativa.

La questione si colloca nel più generale problema della natura del reato continuato.

L'unità che l'art. 81, comma 2, c.p. riconosce alla pluralità delle violazioni non elide la realtà storica e giuridica dei singoli fatti, ma opera secondo la funzione propria dell'istituto, prevalentemente riconducibile alla disciplina del trattamento sanzionatorio⁸. La continuazione rappresenta, dunque, una forma di unificazione che non può essere indifferentemente trasposta in ogni giudizio richiesto dalla disciplina penale.

Muovendo da tale premessa, la sentenza *de qua* chiarisce che, nel caso di reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, la valutazione della speciale tenuità debba essere compiuta «non in relazione all'importo complessivo delle somme conseguite od avute di mira, bensì con riguardo al lucro ottenuto od auspicato per ogni singolo fatto-reato». Il vincolo della continuazione non consente, pertanto, di trasformare una pluralità di distinti vantaggi economici in un unico lucro complessivo

⁷ Vd. ancora la sentenza “Dabo”.

⁸ Per un approfondimento sull'istituto, vd. F. COPPI, voce *Reato continuato*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. XI, Torino, 1996, 222 ss; N. MAZZACUVA – E.M. AMBROSETTI, voce *Reato continuato*, in *Enc. Giur.*, vol. XXX, Roma, 1992; V. ZAGREBELSKY, voce *Reato continuato*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, 839 ss.

mediante la sommatoria dei rispettivi proventi⁹.

La soluzione appare coerente con la stessa struttura del fenomeno continuativo di cui all'art. 81, comma 2, c.p. La connessione derivante dall'unicità del disegno criminoso non muta il dato essenziale che ciascuna cessione costituisce un autonomo episodio storico e giuridico, rispetto al quale deve essere individuato il vantaggio economico perseguito o conseguito. Diversamente opinando, la pluralità dei fatti finirebbe per assumere, attraverso un'operazione meramente aritmetica, una funzione preclusiva non correlata alla concreta consistenza economica del singolo episodio.

Ciò non significa, tuttavia, che la pluralità delle condotte debba essere espunta dal giudizio. Ed è proprio in questo passaggio che si coglie la maggiore delicatezza della soluzione accolta dalla sentenza *de qua*. La considerazione complessiva dell'attività non può essere utilizzata per cumulare i *lucra*, ma conserva rilievo quale elemento idoneo a rivelare la concreta fisionomia della finalità perseguita dall'agente.

La giurisprudenza più recente ha, in questa prospettiva, chiarito che, nel delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti, occorre che la condotta, considerata nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale, mentre ciascun episodio deve presentare i requisiti di speciale tenuità richiesti dalla legge. Si tratta di una distinzione che consente di evitare tanto l'atomizzazione della vicenda criminosa quanto l'opposta e indiscriminata valutazione cumulativa dei diversi episodi.

Il singolo fatto costituisce il necessario termine di riferimento per l'apprezzamento del lucro; la complessiva articolazione della condotta consente, invece, di comprendere se la reiterazione degli episodi, le loro modalità e il contesto nel quale essi si inseriscono siano compatibili con una finalità di profitto effettivamente marginale.

La pluralità delle cessioni assume, pertanto, una rilevanza diversa da quella meramente quantitativa. Tale impostazione presenta, sotto questo profilo, un'affinità metodologica con il più ampio dibattito concernente il rapporto tra reato continuato e giudizi di particolare tenuità, nel quale è stato posto in evidenza come la pluralità delle violazioni non possa essere assunta né quale dato automaticamente preclusivo né quale circostanza priva di qualsiasi significato, dovendo, piuttosto, essere apprezzata secondo l'oggetto e la funzione del giudizio concretamente richiesto¹⁰.

È precisamente lungo questa linea che si sviluppa la motivazione della pronuncia in commento.

Esclusa la rilevanza dell'importo complessivo delle somme conseguite o avute di mira ai fini dell'apprezzamento della speciale tenuità del lucro, la Corte sposta il baricentro della valutazione sulla concreta fisionomia dell'attività di cessione. La circostanza che l'imputato svolgesse un'attività di cessione stabile e idonea a coprire il fabbisogno di tre piazze di spaccio non viene valorizzata per costruire un lucro unitario attraverso la sommatoria dei singoli proventi; essa esprime, piuttosto, una dimensione dell'attività incompatibile con il carattere marginale della finalità lucrativa e con la speciale tenuità dell'evento dannoso o pericoloso.

La sentenza in esame perviene, così, ad una soluzione che distingue senza contrapporre i due piani della valutazione. L'autonomia dei singoli fatti impedisce di assumere la sommatoria dei proventi quale parametro per stabilire la speciale tenuità del lucro; la complessiva fisionomia dell'attività conserva, tuttavia, rilievo ai fini dell'apprezzamento della concreta natura della finalità perseguita.

⁹ In termini conformi, cfr. Cass., Sez. II, 8 febbraio 2018, n. 9351; Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 14040; Cass., Sez. VI, 12 giugno 2007, n. 30154.

¹⁰ Il richiamo attiene esclusivamente al profilo sistematico, trattandosi di un diverso istituto. Sul rapporto tra particolare tenuità del fatto e reato continuato, vd. F. NIGRO IMPERIALE, *Particolare tenuità del fatto e reato continuato: le Sezioni Unite optano per la compatibilità*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2022, 6, 1510 ss; A. AIMI, *La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato*, in *www.sistemapenale.it*, 6 dicembre 2022; M.E. FLORIO, *Particolare tenuità del fatto e continuazione: le Sezioni Unite fanno il punto sulla questione della compatibilità tra i due istituti*, in *www.archiviopenale.it*, 22 luglio 2022; E. BANCHI, *Reato continuato e declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Cass. Pen.*, 2022, 7-8, 2573 ss; L. BRIZI, *L'applicabilità dell'art. 131-bis nelle ipotesi di continuazione di reati: un dialogo davvero (im)possibile?*, in *Cass. Pen.*, 2016, 9, 3269 ss.

4. Considerazioni conclusive.

La sentenza *de qua* restituisce al giudizio di speciale tenuità la sua necessaria dimensione concreta. Nel reato continuato, l'autonomia dei singoli fatti impedisce di confondere i rispettivi *lucra* in un'indistinta valutazione cumulativa; la complessiva fisionomia della condotta impedisce, al tempo stesso, di isolare ciascun episodio dal contesto che ne rivela l'effettivo significato. È proprio in questa tensione tra la necessaria individualizzazione del giudizio e la considerazione unitaria della vicenda criminosa che si misura, in definitiva, la capacità dell'ordinamento di adeguare la risposta sanzionatoria alla concreta consistenza dell'offesa.